

ACCERTAMENTO

Differenze inventariali minime legittimano l'accertamento

di Angelo Ginex

In caso di **contestazione** da parte dell'Amministrazione finanziaria di **differenze inventariali**, le istruzioni contenute nei **documenti di prassi** operano nei confronti dei verificatori in fase accertativa, ma non possono influenzare il **giudizio sulla legittimità** dell'accertamento una volta che questo sia stato compiuto, rendendosi di fronte ad esso applicabili solo le norme del D.P.R. 441/1997, che pongono, in favore dell'Erario, **presunzioni legali** annoverabili fra quelle miste, le quali consentono cioè la **dimostrazione contraria** da parte del contribuente unicamente entro i limiti di oggetto e di mezzi di prova prefigurati e stabiliti ad evidenti fini antielusivi. Tali presunzioni non richiedono una **soglia minima** delle **differenze** in oggetto per l'**esercizio** da parte dell'Amministrazione finanziaria del **potere di accertamento**.

È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con [sentenza del 10 marzo 2017, n. 6185](#).

Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate notificava ad una società un **avviso di accertamento**, relativo a Ires, Irap e Iva, con cui contestava la **deduzione di costi non inerenti** e il riscontro di **differenze inventariali positive e negative**. La società contribuente impugnava vittoriosamente in primo e secondo grado il suddetto avviso.

Pertanto, l'Agenzia delle Entrate proponeva **ricorso per Cassazione** avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, la quale aveva statuito che:

- i **costi** ritenuti indeducibili dall'Agenzia delle Entrate erano invece **deducibili**, in quanto **inerenti** e conseguenti all'esercizio dell'attività di impresa;
- le **differenze inventariali positive**, in quanto risultanti dalla contabilità obbligatoria di magazzino, dovevano essere **valutate** secondo i **criteri di prudenza** indicati nella [circolare AdE 31/E/2006](#);
- non vi fossero le condizioni per ipotizzare vendite in nero, in quanto le **differenze inventariali negative** erano di **entità minima** rispetto ai volumi gestiti nella contabilità di magazzino.

Nella pronuncia in commento, la Suprema Corte ha osservato innanzitutto che ad integrare il requisito della **inerenza** all'attività di impresa delle singole spese e dei costi affrontati, indispensabile per ottenerne la deduzione ex [articolo 109 Tuir](#), non è sufficiente che il costo o la spesa siano conseguenti in senso generico all'esercizio dell'attività di impresa, ma è necessaria una loro **correlazione con un'attività potenzialmente idonea a produrre utili** (cfr., [Cassazione, sentenza 4041/2015](#)).

Ciò posto, i giudici di Piazza Cavour hanno affermato che il **giudizio sulla legittimità** dell'accertamento, una volta che questo sia stato compiuto, **non può essere influenzato** dalle istruzioni contenute nei **documenti di prassi** dell'Agenzia delle Entrate, in quanto esse **operano nei confronti dei verificatori** in fase accertativa.

Al contrario, possono essere **applicate le norme** contenute nel **D.P.R. 441/1997**, che pone, in favore dell'Erario, **presunzioni legali** annoverabili fra quelle miste, le quali consentono la **dimostrazione contraria** da parte del contribuente unicamente entro i **limiti di oggetto e di mezzi di prova** prefigurati e stabiliti ad evidenti fini antielusivi.

Con riferimento, invece, alle **differenze inventariali**, la Corte di Cassazione ha affermato *tout court* che tali **presunzioni** non richiedono il riscontro di una **differenza significativa** in rapporto al **volume d'affari** o alla **consistenza media del magazzino**, atteso che *"nessuna norma di legge pone una soglia minima per l'esercizio del potere dell'Ufficio di accertare una pretesa fiscale maggiore di quella dichiarata"*.

Conseguentemente deve ritenersi che **anche differenze inventariali minime legittimano l'accertamento** e ciò indipendentemente dal volume d'affari o dalla consistenza media del magazzino.

Sulla base di tali argomentazioni, la Suprema Corte ha **accolto il ricorso** per cassazione proposto dall'Agenzia delle Entrate e **cassato** la sentenza impugnata **con rinvio** alla Commissione tributaria regionale del Piemonte in diversa composizione.



Seminario di specializzazione

I PRINCIPALI STRUMENTI DI ACCERTAMENTO

Scopri le sedi in programmazione >